

Patente a crediti per le neo aziende anche senza il possesso del Durf

Antonella Iacopini

Il possesso del documento unico di regolarità fiscale (Durf) per chi opera nei cantieri è obbligatorio solo al ricorrere delle condizioni normativamente previste per il suo rilascio. Le imprese che non hanno un'anzianità tale da poter richiedere il certificato delle Entrate sono quindi esonerate e dovranno, in sede di compilazione dell'istanza di patente a crediti, indicare l'opzione "non obbligatorio". Il chiarimento arriva dall'Ispettorato nazionale del lavoro, che il 31 gennaio scorso ha aggiornato le FAQ sul sito istituzionale. Il possesso del Durf è indicato tra i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 27 del Dlgs 81/2008, alla lettera e), per ottenere il rilascio della patente a crediti. Tuttavia, il legislatore ne ha limitato il possesso ai «casi previsti dalla vigente normativa».

Secondo i commi 1 e 2 del citato articolo 17-bis, negli appalti e subappalti relativi a una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, il committente deve verificare il versamento delle ritenute fiscali riferite ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Inoltre, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente prova del versamento delle ritenute e un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

In base ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 17-bis, il Durf per le imprese appaltatrici/subappaltatrici rappresenta una deroga a tali obblighi. Tuttavia, possono ottenere il certificato solo le imprese che: siano in attività da almeno tre anni; in regola con gli obblighi dichiarativi; abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.

In base al tenore letterale dell'articolo 27, che cita i soli commi 5 e 6 senza richiedere la regolarità fiscale in generale ma solo il possesso del Durf, l'Ispettorato esclude

dall'obbligo del possesso del certificato le aziende che, avendo meno di tre anni di attività, non possono ottenerlo. Queste ultime, in sede di compilazione dell'istanza di patente a crediti, sceglieranno l'opzione "non obbligatorio".

L'Ispettorato ha altresì valutato la possibilità che, in questi primi mesi di operatività della patente, alcune imprese attive da meno di tre anni potrebbero aver indicato nell'istanza per la patente a crediti, di essere "esente giustificato" invece di "non obbligato". In tali casi non sarà comunque necessario effettuare alcuna rettifica.

Le considerazioni esposte non impegnano

l'amministrazione di appartenenza

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA